

Comune di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs.507/93)

Indice

CAPO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 *Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione*
- Art. 2 *Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione, particolari prescrizioni per le aree pavimentate e deposito cauzionale*
- Art. 3 *Istruttoria della domanda*
- Art. 4 *Denuncia occupazioni permanenti*
- Art. 5 *Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante*
- Art. 6 *Concessione e/o autorizzazione*
- Art. 7 *Occupazioni d'urgenza*
- Art. 8 *Rinnovo della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 9 *Decadenza della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 10 *Revoca della concessione e/o autorizzazione*
- Art. 11 *Obblighi del concessionario*
- Art. 12 *Occupazioni abusive*
- Art. 13 *Costruzione gallerie sotterranee*

CAPO SECONDO: DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 14 *Classificazione del Comune*
- Art. 15 *Suddivisione del territorio in categorie*
- Art. 16 *Tariffe*
- Art. 17 *Oggetto della tassa*
- Art. 18 *Soggetti passivi*
- Art. 19 *Durata dell'occupazione*
- Art. 20 *Criterio di applicazione della tassa*
- Art. 21 *Misura dello spazio occupato*
- Art. 22 *Passi carrabili e accessi*
- Art. 23 *Distributori di carburante*
- Art. 24 *Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi*
- Art. 25 *Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento*
- Art. 26 *Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o altro da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste*
- Art. 27 *Maggiorazione della tassa*
- Art. 28 *Riduzioni della tassa permanente*
- Art. 29 *Passi carrai – affrancazione della tassa*
- Art. 30 *Riduzioni tassa temporanea*
- Art. 31 *Esenzioni dalla tassa*
- Art. 32 *Esclusioni dalla tassa*
- Art. 33 *Accertamento della tassa*
- Art. 34 *Sanzioni*
- Art. 35 *Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada*
- Art. 36 *Versamento della tassa*
- Art. 37 *Rimborsi e Compensazione*
- Art. 38 *Riscossione coattiva*
- Art. 39 *Rinvio ad altre disposizioni*

CAPO TERZO: PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 40 *Pubblicità*
- Art. 41 *Entrata in vigore*

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione, particolari prescrizioni per le aree pavimentate e deposito cauzionale

1. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale al competente Ufficio Comunale utilizzando gli appositi modelli ed allegando la documentazione di cui ai commi successivi.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, le indicazioni dettagliate atte ad individuare in modo certo ed univoco l'ubicazione del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, mediante la quale egli accetta di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse disporre in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda dovrà essere corredata da planimetrie, disegni e/o grafici, con relative misure, idonei a rappresentare ed individuare in modo chiaro ed univoco l'area che si desidera occupare nonché l'esatta ubicazione della medesima.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e/o della decisione sull'istanza ed in ossequio alle eventuali richieste e prescrizioni espresse nei pareri formulati dai Settori interessati.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e

della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

7. In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n°348 del 16/5/2000, per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate con ponteggi in corrispondenza di pavimentazioni in pietra presenti sul territorio comunale, allo scopo di garantire all'Amministrazione un pronto soddisfacimento economico in caso di accertati danni alle superfici, deve essere costituito da parte del richiedente un deposito cauzionale di €1.291,14; tale deposito cauzionale potrà essere effettuato sia tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, sia tramite fideiussione assicurativa e/o bancaria.

8. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni temporanee di suolo pubblico su strade o piazze provviste di pavimentazioni in pietra, è subordinato alla produzione del documento attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, oltre che alla ricevuta di versamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.

9. Per quanto previsto ai commi precedenti, il Servizio Lavori Pubblici effettuerà gli accertamenti tecnici sulle condizioni dell'area interessata dall'occupazione, in particolare, prima dell'inizio dell'occupazione, procederà alla effettuazione di un sopralluogo preventivo finalizzato alla constatazione del sito, redigendo un sommario verbale corredato da eventuali foto; al termine dell'occupazione, lo stesso Servizio provvederà ad effettuare un ulteriore sopralluogo finalizzato ad accertare la sussistenza di eventuali danni arrecati alle pavimentazioni.

10. In caso di assenza di danni, dovrà essere provveduto allo svincolo totale della cauzione; in caso di accertati danni, a seguito della loro puntuale quantificazione economica, il funzionario del Servizio Lavori Pubblici provvederà allo svincolo parziale della somma residua, fornendo disposizione al Tesoriere Comunale, ove la cauzione risulti direttamente presso lo stesso prestata.

11. Qualora la cauzione risulti costituita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa, in caso di accertati danni, la liberatoria della polizza è subordinata all'avvenuto versamento, presso la Tesoreria Comunale, della somma quantificata a titolo di risarcimento danni.

12. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, in ogni caso:

- per le occupazioni di suolo pubblico effettuate su aree pavimentate in pietra, qualsiasi struttura metallica eventualmente utilizzata, come ad esempio palchi, gazebo, banchetti, non può appoggiare direttamente sulla pavimentazione in pietra ma deve essere isolata da una tavola di legno, dello spessore minimo di cm.2,00 o da apposita protezione in

gomma, ed avere una superficie maggiore rispetto a quella del piede di appoggio della struttura stessa.

- per le occupazioni finalizzate all'esecuzione di lavori, opere e impianti le quali comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine dell'autorizzazione, o dalle quali possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, ovvero in caso di occupazioni temporanee ed in particolari casi e circostanze che lo giustifichino, il rilascio delle autorizzazioni può essere subordinato alla produzione del documento attestante l'avvenuta costituzione di un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia del tributo dovuto e/o dell'eventuale risarcimento danni.

Art. 3

Istruttoria della domanda

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati e la documentazione mancante e/o ritenuta necessaria ai fini dell'esame; i termini temporali inerenti il procedimento finalizzato al rilascio/diniego dell'autorizzazione si intendono pertanto sospesi fino all'acquisizione di tutti i dati e la documentazione da parte dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Le domande presentate in ossequio a quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento ed inoltrate da più richiedenti per la medesima area, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dal Settore competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei Settori interessati.

4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con l'osservanza dei pareri tecnici dei Settori interessati e delle specifiche prescrizioni in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti, piani, programmi comunali; per tale motivo l'autorizzazione, in ossequio ai pareri tecnici espressi dai Settori interessati, può prescrivere l'adozione di appositi ed idonei accorgimenti e/o attrezzature-tipo o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

5. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano

in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino o con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art.4

Denuncia occupazioni permanenti

1.Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo.

2.L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 5

Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1.Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici eventualmente individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2.Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e nei periodi dove tale commercio è consentito dalle vigenti norme e regolamenti, i quali sostano solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare la consegna della merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione all'occupazione; la sosta dell'operatore non può tuttavia prolungarsi nello stesso punto per più di n°1 ora nell'arco giornaliero ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 6

Concessione e/o autorizzazione

1.Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente Ufficio Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le prescrizioni e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2.La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3.E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4.L'Ufficio Comunale competente al rilascio/diniego dell'autorizzazione dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego entro 60 giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti, o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della necessaria documentazione di cui all'art.2 del presente regolamento.

5.Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio o diniego dell'autorizzazione è stabilito in almeno 30 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della necessaria documentazione di cui all'art.2 del presente Regolamento.

6.Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 7 **Occupazioni d'urgenza**

1.Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.

2.In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.30 e ss. del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata; sarà cura della Polizia Municipale provvedere ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1 ed inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale autorizzazione a sanatoria;
- presentare la domanda di cui all'art.2 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3.In caso venga accertato che non sussistano i presupposti di cui al comma 1, l'occupazione sarà dichiarata abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.

Art.8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuta.

Art. 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni/prescrizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 7 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico se dovuta.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della

circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, dell'arredo urbano o per altri motivi contingenti.

2.L'eventuale revoca della concessione sarà notificata all'utente con apposito provvedimento del Dirigente del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, in cui sono indicati i termini di adempimento; i termini si intendono perentori anche in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

3.In caso di revoca, l'Amministrazione, su richiesta dell'interessato, restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1.Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2.Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti della Polizia Municipale e del personale dei competenti Uffici Comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3.E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

4.Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

5.Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di opere e impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino le cose ed i luoghi oggetto dell'occupazione o che abbiano subito eventuali alterazioni per effetto dell'installazione.

6.In caso di inottemperanza si provvederà, da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 12

Occupazioni abusive

1.Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione, scadute e non rinnovate, revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate,

sono considerate abusive.

2.La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

3.Nei casi di occupazioni abusive, posto che le stesse devono essere rimosse e comunque regolarizzate in via amministrativa, la tassazione va determinata con le modalità previste dall'art.42 comma 2 del D.Lgs. 507/1993.

4.Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per l'immediato ripristino dei luoghi.

5.Qualora non venga dato corso alla restituzione in pristino dei luoghi, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Art. 13

Costruzione gallerie sotterranee

1.Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo “una tantum” pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 14

Classificazione del Comune

1.Ai sensi dell'art.43 comma 1 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, il Comune di Grosseto, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III^a classe; la presa

d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Grosseto si suddivide in quattro categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità previste dal predetto art. 42.

Art. 16

Tariffe

1. Le tariffe sono deliberate dal competente organo comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni: prima categoria 100 per cento; l'ultima categoria non può avere una tariffa inferiore al 30 per cento della prima categoria.

4. Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,129 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 17

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle

strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2.Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3.La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 18

Soggetti passivi

1.La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2.Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune di Grosseto.

Art. 19

Durata dell'occupazione

1.Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2.E' permanente l'occupazione la quale comporti la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata non inferiore all'anno, effettuata a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione da parte dall'Amministrazione Comunale, non rilevando, ai fini di qualificare l'occupazione come permanente, l'esistenza o meno di manufatti e/o di impianti.

3.Si considera temporanea l'occupazione di durata inferiore all'anno.

Art. 20

Criterio di applicazione della tassa

1.La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2.La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione:

le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 15 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 21

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione, non assumendo rilevanza i singoli elementi che danno luogo all'occupazione medesima.

2. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore; l'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.

3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo è commisurata alla superficie occupata o a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo medesimo.

4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare.

Art. 22

Passi carrabili e accessi

1. La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n.507/93 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 23

Distributori di carburante

1. La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 24

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui agli articoli precedenti, si applica, in relazione alle ore di occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
 - oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
3. Per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti

in genere, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata in misura forfetaria secondo tariffa.

Art. 26

Occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o altro da aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa dovuta per un anno è determinata come segue: per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tassa.

2. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo della misura unitaria della tassa è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Comune potrà prevedere termini e modalità di pagamento diversi inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 27

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

3. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

Art. 28

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) Ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 507/93, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- b) Ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo 507/93, per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- c) Ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Decreto Legislativo 507/93, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 507/93, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- d) Ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Decreto Legislativo 507/93, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- e) Ai sensi dell'art. 44 comma 3 del Decreto Legislativo 507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- f) Ai sensi dell'art. 44 comma 6 del Decreto Legislativo 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 22 del presente regolamento, fino ad una superficie di 9 mq.; per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- g) Ai sensi dell'art. 44 comma 8 del Decreto Legislativo 507/93, per gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, gli Uffici competenti, su espressa richiesta degli aventi diritto e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono provvedere, per una superficie massima di 10 mq., al rilascio di apposita autorizzazione in ordine all'installazione di apposito cartello segnaletico (art. 22 comma 3° C.d.S. e art. 120 Regolamento di esecuzione) col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra; per i casi contemplati al presente comma, la tariffa ordinaria è ridotta

al 20%.

h) Ai sensi dell'art.44 comma 9 del Decreto Legislativo 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

i) Ai sensi dell'art.44 comma 10 del Decreto Legislativo 507/93, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 29

Passi carrai- affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo, in ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune; la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 30

Riduzioni tassa temporanea

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 40 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per

cento; ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente al periodo compreso fra il 01 luglio 2017 ed il 30 giugno 2018, ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", sono previste riduzioni delle superfici imponibili come di seguito indicato:

- per le superfici fino a 25 mq. verrà applicata la tassa per il 70 per cento della superficie richiesta;
- per le superfici eccedenti i 25 mq. e fino a 75 mq. verrà applicata la tassa per il 60 per cento della superficie richiesta;
- per le superfici eccedenti i 75 mq. e fino a 150 mq. verrà applicata la tassa per il 50 per cento della superficie richiesta;
- per le superfici eccedenti i 150 mq. verrà applicata la tassa per il 40 per cento della superficie richiesta.

10. Per periodi successivi a quelli indicati al comma 9., per particolari e contingenti esigenze che dovranno essere idoneamente motivate e circostanziate a limitati periodi temporali non eccedenti comunque 12 mesi consecutivi, la Giunta Comunale potrà deliberare l'applicazione delle stesse suddette misure di riduzione.

Art. 31 **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.

87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

d) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle merci.

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

f) Le occupazioni di aree cimiteriali.

g) Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

h) Sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate con passi carrabili che danno accesso ai fondi agricoli. Tale esenzione viene accordata a richiesta degli interessati, previa dimostrazione con idoneo documento, della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.

i) Sono esenti dalla tassa le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggi.

l) Sono, altresì, esenti le occupazioni effettuate con piante ornamentali e/o vasi di fiori all'esterno dei negozi, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, nonché effettuate con panchine ed altri componenti di arredo urbano, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓devono essere poste in modo da permettere una rapida rimozione delle stesse per mutate condizioni che lo impongano;

- ✓la collocazione delle medesime non deve contrastare con le norme del Codice della Strada;

- ✓devono essere conformi alle prescrizioni comunali sull'arredo urbano;

- ✓non devono realizzare delimitazione di aree di strada o di marciapiede ad esclusivo beneficio dell'attività che le colloca;

- ✓devono essere rimosse dietro semplice richiesta da parte dell'Amministrazione

Comunale qualora detto spazio debba essere dato in concessione a terzi o per gli altri motivi che - a norma del presente regolamento giustifichino la revoca della concessione e/o autorizzazione.

m) Sono esenti le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Unità Sociali) per il perseguimento degli scopi istituzionali delle medesime.

n) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti locali, in particolare, se posizionati al di sopra della carreggiata, il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 5,1 rispetto al piano della carreggiata;

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

o) Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art.3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 32

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art.38 comma 5 del D.Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.

3. Ai sensi dell'art.42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 21, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Ai sensi del comma 62 dell'art.3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

5. Ai sensi dell'art.3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

Art. 33 **Accertamento della tassa**

1. Ai sensi del comma 161 art.1 Legge 296/2006, l'Amministrazione Comunale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, di norma a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. L'azione dell'Amministrazione Comunale, finalizzata all'accertamento dell'imposta, deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Art. 34 **Sanzioni**

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 60,00.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggior tassa dovuta con un minimo di € 60,00.

3. In caso di violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo (cd. “errori formali” presenti nella denuncia), non si applica nessuna sanzione. Sono esclusi dalla presente casistica di mancata applicazione di sanzioni le omesse presentazioni di dichiarazioni o di denunce.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
5. Per l’omesso, parziale e ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare, a seguito di almeno n. 2 verbali di contestazione accertati dal Corpo di Polizia Municipale, al medesimo soggetto nell'arco dello stesso anno di imposta, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine commerciale, la sospensione dell’attività dell'esercizio commerciale fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Art. 35

Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

Art. 36

Versamento della tassa

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio dalla concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di

rilascio medesimo.

2. Il versamento della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno; per l'anno 2017, considerati i tempi di approvazione e pubblicazione delle modifiche regolamentari da parte del Consiglio Comunale il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2017.

3. La tassa, se di importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate bimestrali nell'anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze rateali ancora utili alla data di inizio delle occupazioni medesime; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata ancora utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

4. Per le occupazioni temporanee la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel giorno di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione e nel giorno di cessazione della medesima.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o tramite Modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento di conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

7. Ai sensi dell'art.3 comma 63 lettera e) della legge n.549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 10,33.

Art. 37

Rimborsi e Compensazione

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il tributo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato secondo le seguenti modalità:

- gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono compensabili con i crediti a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativi ai 5 anni precedenti;

- gli importi dovuti dal contribuente stesso a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono compensabili con i crediti a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità relativi ai 5 anni precedenti.

4. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione.

Art. 38

Riscossione coattiva

(in vigore dal 01/01/2017)

1. Le somme liquidate, derivate dall'attività di accertamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 39

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda ai regolamenti locali ed alle norme di legge vigenti.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le singole fattispecie che trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

CAPO TERZO

PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

Art. 40
Pubblicità

1.Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento sulla rete web dell'Ente.

Art. 41
Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.